

## **Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2015, n. 11176**

1.- Col primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 281 sexies cod. proc. civ., poiché, pur essendo stati letti sia il dispositivo che la motivazione ed essendo stato sottoscritto il verbale contenente la sentenza all'udienza fissata per la discussione, in data 18 giugno 2013, il deposito in cancelleria è avvenuto soltanto in data 5 novembre 2013.

1.1.- Il motivo non merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che il secondo comma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. ponga una deroga al regime ordinario della pubblicazione della sentenza che è dettato dall'art. 133, comma primo, cod. proc. civ.

Ai sensi di quest'ultima norma, la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

L'art. 281 sexies, comma secondo, cod. proc. civ. anticipa detto momento, prevedendo che la sentenza, dopo che ne siano stati letti dispositivo e motivazione, «<si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene».

Peraltro, la deroga non è soltanto al primo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., ma anche (fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo) alla seconda parte del secondo comma, poiché, in forza del principio desumibile dal secondo comma dell'art. 176 cod. civ., il cancelliere, quando la sentenza è inserita nel verbale di udienza, letta per intero e sottoscritta dal giudice, è esonerato dall'onere della comunicazione, la quale, oltre ad essere superflua (poiché il testo integrale della sentenza è stato reso noto alle parti mediante la lettura), contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore (così Cass. ord. n. 4401/06, che richiama la giurisprudenza formatasi sull'abrogato art. 315 cod. proc. civ., relativo alla discussione orale nel procedimento davanti al pretore; nonché altre successive, tra cui Cass. ord. n. 20417/06 e n. 16304/07). Per contro, e coerentemente, quando gli adempimenti imposti al giudice dall'art. 281 sexies cod. proc. civ. non sono rispettati, il cancelliere non è esonerato dall'onere della comunicazione (cfr. Cass. ord. n. 18743/07, in un caso in cui non risultava essere stata data lettura in udienza delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

Perciò, dando seguito all'orientamento già espresso da questa Corte circa la decorrenza del termine di trenta giorni per proporre il regolamento di competenza dalla pubblicazione regolarmente effettuata ai sensi del primo inciso del secondo comma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. (di cui ai precedenti sopra citati, e ad altri conformi), va qui affermato che il termine di cui all'art. 327, comma primo, cod. proc. civ. per proporre l'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. decorre dalla data dell'udienza, quando la sentenza sia stata pronunciata al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene (od a cui è allegata). Ciò in

ragione del fatto che è la stessa norma ad equiparare espressamente questa attività alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 cod. proc. civ.

Nel caso di specie, l'attività del giudice finalizzata alla pubblicazione non è in discussione, così come non è in discussione l'ammissibilità del ricorso.

Infatti, questo è stato consegnato per la notificazione il 18 dicembre 2013, quindi entro il termine di sei mesi, così come fissato dall'art. 327 cod. proc. civ., nel testo applicabile *ratione temporis*, con decorrenza dal 18 giugno 2013, data di sottoscrizione da parte del giudice del verbale che contiene la sentenza letta in udienza, senza che perciò assumano rilevanza il tempo del deposito e/o la mancata comunicazione di questo da parte del cancelliere.

1.2.- La questione posta dal ricorso è piuttosto quella della nullità della sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., senza tuttavia che l'adempimento del «deposito» in cancelleria, previsto dall'ultimo inciso di questa norma, sia stato effettuato «immediatamente», vale a dire subito dopo l'udienza (risultando eseguito dopo quattro mesi e diciotto giorni).

E' vero che, come sottolineato dalla ricorrente, vi sono dei precedenti di legittimità da cui sembrerebbe potersi desumere che un' (eventuale) nullità sarebbe evitata soltanto quando sia comunque assicurata «la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio "immediatamente" nel secondo comma della citata norma» (così Cass. n. 4883/2007, citata in ricorso, che ha escluso la nullità per l'intervallo di un giorno tra lettura della sentenza e deposito in cancelleria).

In altri precedenti, invece, si presuppone che un eventuale significativo ritardo nel deposito non comporterebbe tanto la nullità della sentenza quanto la conseguenza di farla ricadere «nel regime ordinario di cui all'art. 133 cod. proc. civ., comma 1» (cfr. Cass. n. 4401/06, in motivazione).

Orbene, il Collegio ritiene che il caso in esame, tenuto conto delle vicende giurisprudenziali che hanno interessato l'art. 133 cod. proc. civ., consenta di superare dette affermazioni e di precisare la questione nei termini che seguono.

L'intervallo tra l'udienza di discussione conclusa con la sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ. e il «deposito» in cancelleria, oltre a comportare evidenti incertezze applicative (mancando la precisa indicazione del periodo rilevante), non appare decisivo poiché, in sé solo considerato, prescinde dallo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l'imposizione dell'adempimento del deposito immediato.

Questa Corte ha già avuto modo di statuire che la sentenza con Motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., non è nulla se il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione (così Cass. n. 17028/08 e n. 2736/15); ed ancora che la sentenza pronunciata ex art. 281 *sexies* cod. proc. civ. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute

rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge (così Cass. n. 10453/14, con cui la S.C. ha ritenuto la validità della sentenza il cui dispositivo è stato letto in udienza e le cui motivazioni sono state comunicate alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato, poi sottoscritto e depositato in cancelleria).

In tutti i casi oggetto delle pronunce appena citate era in discussione l'avvenuta pubblicazione della sentenza.

Nel caso in esame, invece, per quanto detto sopra, la sentenza "si intende pubblicata".

A ciò si deve aggiungere che, essendo inserita nel (od allegata al) verbale di udienza, da redigersi ai sensi dell'art. 130 cod. proc. civ., ha acquisito la medesima pubblica fede di questo verbale (cfr., tra le tante, Cass. n. 12828/03; nonché n. 22841/06, secondo cui la sottoscrizione del verbale da parte del giudice, e non anche da parte del cancelliere, soddisfa la finalità di attribuire allo stesso pubblica fede; n. 8874/11, nello stesso senso), e così come il verbale, la sentenza, oltre ad essere conoscibile (e da presumersi conosciuta dalle parti presenti o da quelle che dovevano comparirvi: arg. ex art. 176, comma secondo, cod. proc. civ.), in quanto redatta e letta nel rispetto delle formalità dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., è altresì imm modificabile. Non vi è dubbio pertanto che sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione (cfr. Cass. n. 10413/14 cit.).

Ne consegue che il deposito in cancelleria ed il compimento delle formalità di deposito da parte del cancelliere della sentenza inserita nel verbale dell'udienza, letta integralmente alla stessa udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, non sono finalizzati né alla sua conoscibilità, né a preservare l'immodificabilità della decisione e delle ragioni che la sorreggono.

Perciò la deroga al disposto dell'art. 133, comma primo, cod. proc. civ. è particolarmente incisiva in quanto mentre per la sentenza pronunciata nelle forme ordinarie è il deposito in cancelleria da parte del giudice, attestato dal cancelliere, a consentire la chiusura del rapporto processuale ed a rendere imm modificabile la sentenza; nel caso dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. ciò non si verifica perché la sentenza è «contenuta» nel verbale dell'udienza. Anzi, si potrebbe dire che si tratta di sentenza che «coincide» col verbale, per come è dimostrato dalla modifica che, proprio a seguito della forma di sentenza c.d. a verbale o contestuale, è stato necessario apportare all'art. 35 disp. att. cod. proc. civ. dall'art. 117 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, per consentire di inserire nel registro cronologico delle sentenze la copia del) verbale, lasciando così l'originale nel fascicolo d'ufficio (da trasmettere in caso di impugnazione).

1.3.- Allora occorre chiedersi quale sia la funzione che si è inteso perseguire imponendo che la sentenza sia «immediatamente depositata in cancelleria»>>.

Orbene, la procedura di pubblicazione disciplinata dall'art. 133 cod. proc. civ., si articola nel deposito della sentenza da parte del giudice (primo comma) e nella presa d'atto del cancelliere (secondo comma) e, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'atto fondamentale è

il primo (cfr. Cass. S.U. n. 13794/12). Questo, però, nel caso di sentenza c.d. contestuale è sostituito dal compimento delle formalità di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ.

Pertanto l'eventuale separazione temporale dei due passaggi procedurali, che viene a crearsi con l'apposizione di una data di deposito diversa dalla data dell'udienza di discussione e di pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non può mai comportare il trasferimento dell'effetto "pubblicazione" dal giudice al cancelliere (che le Sezioni Unite hanno inteso stigmatizzare in caso di sentenza pronunciata con le forme ordinarie, enunciando i principi di cui al citato precedente n. 13794/12, cui ha fatto seguito l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 28 gennaio 2015).

Tuttavia, così come nel caso della sentenza pronunciata con le forme ordinarie gli adempimenti del cancelliere devono essere svolti contestualmente al deposito della sentenza da parte del giudice (cfr. Cass. S.U. n. 13794/12; Corte Cost. n. 3/15) anche l'ultimo inciso dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. ne impone il sollecito compimento, al fine dell'esercizio del potere delle parti di prendere visione dell'atto pubblicato e di estrarne copia. Spetta infatti al cancelliere, dopo la presa d'atto del deposito in calce alla sentenza con l'apposizione della data e della firma, l'inserimento nell'«elenco cronologico delle sentenze», con l'attribuzione del relativo numero identificativo (art. 13 del d.m. 27 marzo 2000, n. 264 "Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari"; lettera A, n. 16, delle "Istruzioni per la tenuta dei registri in forma cartacea", contenute nel d.m. 1 dicembre 2001 "Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari"; legge 2 dicembre 1991, n. 399 "Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria"), con la peculiarità, per le sentenze ex art. 281 sexies cod. proc. civ., della modalità di conservazione in copia ai sensi dell'art. 35 disp. att. cod. proc. civ., già citato.

Si ritiene perciò di dover concludere nel senso che il deposito «immediato» in cancelleria di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ. è finalizzato al compimento di detti adempimenti da parte del cancelliere ed a consentire alle parti di chiedere il rilascio di copia della sentenza munita di numero identificativo (eventualmente, in forma esecutiva).

Non senza considerare che l'inserimento della sentenza nel verbale di udienza, nei processi regolati dalle disposizioni sul "processo civile telematico", consentirà alle parti di accedere a tutti gli atti del giudizio e in particolare alla sentenza pubblicata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., e di estrarne copia direttamente certificata conforme dal difensore; essendo peraltro sempre necessario il compimento delle formalità di deposito da parte del cancelliere per accedere alla sentenza munita di numero identificativo.

In conclusione, va affermato che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, è da intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla, anche se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma «immediatamente» dopo l'udienza.

Perciò, il primo motivo di ricorso va rigettato.